

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N</sup> 3580

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PERNICE, RIDI, CUFFARO, BOCCHI, BERNARDI ANTONIO,  
CANNELONGA, CIANCIO, COMINATO, GRADI, GROTTOLA,  
MANCA NICOLA, PROIETTI, RICCARDI, RONZANI**

*Presentata il 13 marzo 1986*

Modifica agli articoli 8 e 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernenti l'Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le vicissitudini dell'Istituto centrale per la pesca marittima, previsto dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e relative alla nomina degli organi di amministrazione da parte del Ministero della marina mercantile, ne stanno svilendo il ruolo scientifico

Appare pertanto necessario provvedere ad un trasferimento di tale istituto tra gli organi del CNR, per garantirne il ruolo scientifico e valorizzarne i risultati

Con questa proposta di legge che sottoponiamo all'attenzione del Parlamento si realizza pertanto tale trasferimento

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, istituito dall'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, in attesa della riforma della organizzazione nazionale della ricerca scientifica e del riordinamento degli enti pubblici di ricerca, e al fine di una sua valorizzazione, è trasferito agli organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, e dall'articolo 5 della legge 2 marzo 1963, n. 283, secondo le procedure del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 febbraio 1967, n. 33.

2. Presso il CNR è costituito il Dipartimento per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, cui afferiscono tutti gli organi di ricerca del settore. Conseguentemente sono soppressi gli organi di amministrazione dell'Istituto.

3. Il personale dell'Istituto è trasferito al ruolo organico del Consiglio nazionale delle ricerche.

4. L'Istituto comunica, ai fini di coordinamento, i propri programmi di ricerca al Ministro della marina mercantile.

## ART. 2.

1. Il contributo ordinario previsto dal secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è concesso direttamente al CNR, per le spese relative al funzionamento dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.